

IREN S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Revisione	Approvazione	Natura delle modifiche
Rev. 0	Consiglio di Amministrazione del 14/11/2007	Adozione
Rev. 1	Consiglio di Amministrazione del 3/4/2012	Aggiornamento
Rev. 2	Consiglio di Amministrazione del 27/03/2014	Aggiornamento

INDICE

PARTE GENERALE.....	6
1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....	7
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	7
1.2 FATTISPECIE DI REATO.....	8
1.3 APPARATO SANZIONATORIO.....	12
1.4 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	13
1.5 CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIA.....	14
2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ.....	14
2.1 ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ.....	14
2.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA SOCIETARIA.....	15
2.3 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE DI IREN.....	18
2.4 IL CODICE ETICO.....	18
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IREN S.p.A.....	19
3.1 DESTINATARI.....	19
3.2 STRUTTURA DEL MODELLO.....	19
3.3 FINALITÀ.....	20
3.4 IL PROCESSO CHE HA PORTATO ALLA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IREN.....	21
3.5 LE ATTIVITÀ AZIENDALI “SENSIBILI” DI IREN SPA.....	22
3.6 MODELLO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE.....	25
4 L’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
4.1 L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI IREN SPA.....	25
4.1.1 PRINCIPALI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	29
4.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI.....	30
4.3.1 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	31
4.4 REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI.....	32
5 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	33
5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	33
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI NON DIRIGENTI.....	33
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	36
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	37
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI.....	37

5.6	MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI	37
6	PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	38
6.1	PREMESSA.....	38
6.2	DIPENDENTI.....	38
6.3	PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI	39
7	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	39
PARTE SPECIALE A.....		41
1	Finalità	42
2	I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/01	42
3	Nozione di istituzione pubblica, pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.....	43
4	Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/01	44
5	Divieti	46
6	Principi generali di controllo	48
7	Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	48
7.1	ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE A GARE PER LA VENDITA / AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ PER L'ACQUISIZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DEL MEDESIMO BUSINESS DI PROPRIETÀ PUBBLICA	48
7.2	GESTIONE DELLE RICHIESTE DI EROGAZIONI, CONTRIBUTI E SOVVENZIONI PUBBLICHE.....	50
7.3	GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	52
7.4	GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / AUTORITÀ DI VIGILANZA.....	53
7.5	GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI.....	55
7.6	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI, ANCHE IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO E DI TESORERIA ACCENTRATA.....	56
7.7	SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.....	60
7.8	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI E RELATIVO BENESTARE AL PAGAMENTO	61
7.9	GESTIONE DI RIMBORSI SPESE, ANTICIPI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	64
7.10	GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI, EVENTI, OMAGGI E LIBERALITÀ	66
7.11	GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI/UTILITÀ AZIENDALI (AD ES. AUTOVETTURE, CELLULARI, COMPUTER, CARTE DI CREDITO, ECC.)	67
7.12	ACCORDI, JOINT VENTURE E PARTNERSHIP CON TERZE PARTI	69
7.13	GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY.....	70
PARTE SPECIALE B.....		72
1	Finalità	73
2	Le fattispecie dei reati societari richiamate dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/01	73
3	Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/01	74
4	Divieti	76
5	Principi generali di controllo	78
6	Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	79
6.1	TENUTA DELLA CONTABILITÀ E FORMAZIONE DEL BILANCIO E DELLE RELAZIONI INFRANNUALI (CONSOLIDATO E SEPARATO)	79
6.2	GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCI, COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE.....	82
6.3	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI	84
6.4	GESTIONE DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE ORDINARIE E STRAORDINARIE	85
6.5	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE COMUNICAZIONI NEI CONFRONTI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA.....	88
6.6	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI E RELATIVO BENESTARE AL PAGAMENTO	89

6.7	SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.....	90
6.8	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI, ANCHE IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO E DI TESORERIA ACCENTRATA	91
6.9	GESTIONE DI RIMBORSI SPESE, ANTICIPI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	92
6.10	GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI/UTILITÀ AZIENDALI (AD ES. AUTOVETTURE, CELLULARI, COMPUTER, CARTE DI CREDITO, ECC.)	93
6.11	GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI, EVENTI, OMAGGI E LIBERALITÀ	93
6.12	ACCORDI, JOINT VENTURE E PARTNERSHIP CON TERZE PARTI	94
6.13	GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY.....	94
PARTE SPECIALE C.....		95
1	Finalità	96
2	I reati e gli illeciti amministrativi di “market abuse” richiamati dall’articolo 25-sexies del d.lgs. 231/01 e dal d.lgs. 58/98 (TUF)	96
3	Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/01	97
4	Divieti	98
5	Principi generali di controllo	98
6	Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	99
6.1	TENUTA DELLA CONTABILITÀ E FORMAZIONE DEL BILANCIO E DELLE RELAZIONI INFRANNUALI (CONSOLIDATO E SEPARATO)	99
6.2	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE COMUNICAZIONI NEI CONFRONTI DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA.....	100
6.3	GESTIONE INTERNA E COMUNICAZIONE ALL’ESTERNO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E INFORMAZIONI RISERVATE	101
PARTE SPECIALE D		104
1	Finalità	105
2	I reati collegati alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro richiamate dall’art. 25-septies del d.lgs. 231/01.	105
3	Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001	106
4	Divieti	106
5	Principi generali di controllo	106
6	Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	107
6.1	GESTIONE DEL “SISTEMA SICUREZZA SUL LAVORO”	107
PARTE SPECIALE E.....		113
1	Finalità	114
2	Le fattispecie di reato di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamate dall’art. 25-octies del d.lgs. 231/01.....	114
3	Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001	115
4	Divieti	115
5	Principi generali di controllo	117
6	Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	117
6.1	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI E RELATIVO BENESTARE AL PAGAMENTO	117
6.2	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI, ANCHE IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO E DI TESORERIA ACCENTRATA	118
6.3	ACCORDI, JOINT VENTURE E PARTNERSHIP CON TERZE PARTI	119
6.4	GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY.....	120
PARTE SPECIALE F		121
1	Finalità	122
2	I reati richiamati dall’articolo 24-bis del d.lgs. 231/01 (delitti informatici e trattamento illecito dei dati).....	122
3	Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/01	123
4	Divieti	124
5	Principi generali di controllo	125
6	Protocolli specifici di comportamento e di controllo.....	125
6.1	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	125

PARTE SPECIALE G	131
1 Finalità	132
2 I reati richiamati dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/01	132
3 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/01	133
4 Divieti	134
5 Principi generali di controllo	135
6 Protocolli specifici di comportamento e di controllo	135
6.1 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E PUBBLICITÀ DELL'IMMAGINE DI GRUPPO	135
6.2 GESTIONE DELL'HOUSE ORGAN E DEL SITO INTERNET DEL GRUPPO	136
6.3 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	137
PARTE SPECIALE H	139
1 Finalità	140
2 I reati richiamati dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/01	140
3 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/01	141
4 Divieti	141
5 Principi generali di controllo	142
6 Protocolli specifici di comportamento e di controllo	142
6.1 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	142
6.2 ACQUISTI DI SERVIZI E LAVORI	143
6.3 GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY	144
PARTE SPECIALE I	145
1 Finalità	146
2 I reati richiamati dagli articoli 24-ter, 25-bis.1 e 25-decies del d.lgs. 231/01	146
3 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/01	147
3.1 ATTIVITÀ SENSIBILI PER LA COMMISSIONE DEL REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (EX ART. 24-TER)	147
3.2 ATTIVITÀ SENSIBILI PER LA COMMISSIONE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (EX ART. 25-BIS.1)	149
3.3 ATTIVITÀ SENSIBILI PER LA COMMISSIONE DEL REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (EX ART. 25-DECIES)	149
4 Divieti e principi etico-comportamentali	150
4.1 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	150
4.2 REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	151
4.3 INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	152
5 Principi generali di controllo	153
6 Protocolli specifici di comportamento e di controllo	153

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

PARTE GENERALE

1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/01” o “Decreto”), emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300¹ è stata dettata la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

Tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica (es. S.p.A., S.r.l.), nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Nel seguito del presente documento, si userà alternativamente l’espressione “ente” o “società” per indicare genericamente il soggetto giuridico destinatario delle norme di cui al Decreto.

Il d.lgs. 231/01 trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/01 la società può essere ritenuta “responsabile” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio della società stessa, da²:

- esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”);
- coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/01).

Per quanto attiene alla nozione di “interesse”, esso si concretizza ogniquale volta la condotta illecita sia posta in essere con l’esclusivo intento di conseguire un beneficio alla Società, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Del pari la responsabilità incombe sulla Società ogniquale volta l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l’Ente, abbia comunque fatto conseguire un “vantaggio” alla persona giuridica, di tipo economico o meno.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Il d.lgs. 231/01 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa (c.d. *condizione esimente*) se:

¹ Il d.lgs. 231/01 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

² Art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/01: “Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

- l'organo dirigente della Società ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo ("modelli organizzativi") idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

La responsabilità amministrativa della società è in ogni caso esclusa, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/01), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi³.

1.2 Fattispecie di reato

Il Decreto, al momento dell'entrata in vigore, disciplinava la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione previsti agli artt. 24 e 25.⁴

Successivi interventi legislativi hanno progressivamente ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Le fattispecie di reato oggi suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della società, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti sopra menzionati, sono espressamente richiamate dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies e 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del d.lgs. 231/01, nonché dalla L. 146/2006 e dal D.lgs. 58/1998 (TUF).

Tali fattispecie di reato possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità⁵, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica⁶ ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/01)⁷;

³ Art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/01: "Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

⁴ L'articolo 23 del D. Lgs. 231/01 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

⁵ Rubrica così modificata dal n. 1) della lettera a) del comma 77 dell'art. 1, L. 6/11/2012, n. 190

⁶ La Legge di conversione del 15 ottobre 2013 n. 119 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" (GU Serie Generale n.242 del 15-10-2013) ha introdotto l'art. 640-ter comma 3 c.p. disciplinante la fattispecie di "frode informatica con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale", la quale riguarda la frode informatica, cioè l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o l'intervento su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico mediante il furto o l'indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. L'identità

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (richiamati dall'art. 24-bis d.lgs. 231/01)⁸;
- delitti di criminalità organizzata, sia su scala "transnazionale" (richiamati dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146), che nazionale (richiamati dall'art. 24-ter d.lgs. 231/01)⁹;

digitale è comunemente intesa come l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore sotto un processo di identificazione che consiste, per come definito dall'art. 1, lett. u-ter del D.Lgs. n. 82/2005, nella validazione, effettuata attraverso opportune tecnologie, che ne consentano l'individuazione nei sistemi informativi. Scopo dell'intervento normativo è quello di implementare la tutela dell'identità digitale, al fine di aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzazione dei servizi online e porre così un argine al fenomeno delle frodi realizzate mediante il furto di identità, che proprio la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9891 dell'11 marzo 2011) ha affermato integrare il reato previsto dall'art. 640-ter e non quello di cui all'art. 615-ter c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico").

⁷ Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.).

⁸ La Legge 48/08 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Criminalità Informatica di Budapest (23 novembre 2001) ha previsto l'introduzione dell'art. 24-bis nel D.Lgs. 231/01, estendendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai c.d. reati di "criminalità informatica": falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinqües* c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quater* c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quinqües* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-*quater* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-*quinqües* c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-*quinqües* c.p.).

⁹ La Legge 16 marzo 2006 n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", in vigore dal 12 aprile 2006, ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'ente per determinati delitti, ove sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa. L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce il reato transnazionale come quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e: (a) sia commesso in più Stati; (b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; (c) ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; (d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati rilevanti se commessi in forma "transnazionale" sono: l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, (rispettivamente artt. 416 e 416 bis c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Testo Unico di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 291-*quater* Testo Unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43), l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), reati concernenti intralcio alla giustizia, quali l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Successivamente, la Legge 94/2009, entrata in vigore l'8 agosto 2009, ha previsto, tra l'altro, l'introduzione dell'art. 24-ter nel D.Lgs. 231/01, che estende la previsione delle responsabilità in capo agli enti rispetto alla commissione di delitti di criminalità organizzata, anche se non connotati dal requisito della "transnazionalità".

I reati di tipo "associativo" oggi rilevanti ai sensi del Decreto - anche se commessi sul solo territorio italiano - sono quindi i seguenti: l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, (rispettivamente artt. 416 (escluso sesto comma) e 416 bis c.p.), delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630

- delitti contro la fede pubblica (falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento), richiamati dall'art. 25-bis d.lgs. 231/01¹⁰;
- reati di turbata libertà dell'industria e del commercio (richiamati dall'art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/01)¹¹;
- reati societari (quali ad esempio false comunicazioni sociali, corruzione tra privati¹² richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. 231/01)¹³;

c.p.), associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90), delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).

¹⁰ L'art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La Legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha comportato la nuova formulazione dell'art. 25-bis ("falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento") che prevede l'introduzione di fattispecie di reato non contemplate nella vecchia dicitura. Le modifiche nel corpo dell'articolo prevedono l'introduzione della lettera f-bis) e la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di: contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

¹¹ La medesima legge 99/2009 ha comportato, inoltre, l'introduzione dell'art. 25-bis.1 nel D.Lgs. 231/01, ossia la previsione delle responsabilità in capo agli enti rispetto alla commissione di reati contro l'industria ed il commercio. In particolare, Tra i reati rilevanti ai sensi del presente articolo vi sono: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis. c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

¹² Tale fattispecie di reato è stata introdotta nel D.Lgs. 231/2001 dalla lettera b) del comma 77 dell'art. 1, L. 6/11/2012, n. 190, che ha modificato l'art. 25 ter prevedendo che "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

La nuova lettera s-bis dell'art.25-ter prevede, in sostanza, che ai sensi del D. Lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

¹³ L'art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, disciplinato dall'art. 2624 c.c. e richiamato dall'art. 25-ter del D.Lgs 231/01, è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 39/2010. La nuova formulazione introdotta dal predetto articolato normativo è ora prevista all'art.27 dello stesso D. Lgs. 39/2010, non

- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* del d.lgs. 231/01)¹⁴;
- delitti contro la persona (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25-*quater.1* e dall'art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/01)¹⁵;
- reati ed illeciti amministrativi di "market abuse" (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-*sexies* d.lgs. 231/01 e dal D.lgs. 58/1998)¹⁶;
- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25-*septies* d.lgs. 231/01)¹⁷;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25-*octies* d.lgs. 231/01)¹⁸;
- delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (richiamati dall'art. 25-*novies* d.lgs. 231/01)¹⁹;

richiamato dal D. Lgs. 231/2001. Pertanto, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione non è più considerato rilevante ai fini della Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

¹⁴ La legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999 - New York L'art. 3 della Legge, introducendo l'art. 25-*quater*, estende la responsabilità degli enti ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché a tutti i delitti, non specificamente indicati, che si pongano in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione, di cui è data esecuzione. Le principali fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25-*quater* sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-*bis* c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.), banda armata (art. 306 c.p.).

¹⁵ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.).

L'art. 25-*quater.1* è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 e si riferisce al delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

¹⁶ L'art. 25-*sexies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall'art. 9, comma 3, della legge 62/2005. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) e manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998). La disciplina (anche penale) degli abusi di mercato è stata poi estesa con il d.lgs. 101/2009 (che ha modificato il d.lgs. 58/98 – Testo Unico Finanza) anche agli strumenti finanziari "ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano" (art. 180 co. 1 lett. a) n. 2). In particolare, per le omologhe condotte relative ai predetti strumenti sono state introdotte fattispecie di reato di natura contravvenzionale: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 co. 3 *bis* d.lgs. 58/98) e manipolazione di mercato (art. 185 co. 2 *bis* d.lgs. 58/98).

In forza di quanto previsto dall'art. 187-*quinquies* d.lgs. 58/98, sul versante amministrativo sono altresì da considerare illeciti-presupposto della responsabilità dell'ente: abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* d.lgs. 58/98) e manipolazione del mercato (art. 187-*ter* d.lgs. 58/98). Anche per tali illeciti amministrativi è prevista l'estensione di applicabilità ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui art. 180 co. 1 lett. a) n. 2.

¹⁷ L'art. 25-*septies* d.lgs. 231/01 è stato introdotto dalla legge 123/07. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.).

¹⁸ Il D.Lgs. 231/07 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo in materia di antiriciclaggio ha previsto, tra l'altro, l'introduzione dell'art. 25-*octies* nel D.Lgs. 231/01 ossia la previsione delle responsabilità in capo agli enti rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. I reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, già rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 purché connotati dal requisito della "transnazionalità", sono stati quindi rubricati diversamente in forza della nuova previsione normativa, essendo ora rilevanti per la responsabilità dell'ente anche se commessi sul solo territorio italiano.

- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p., richiamato dall'art. 25-*decies* d.lgs. 231/01)²⁰;
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/01)²¹;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-*duodecies*)²².

Si rinvia all'Allegato 1 (*Reati e illeciti amministrativi presupposto della responsabilità degli enti*) per una descrizione di dettaglio dei reati elencati nel Decreto e successive modificazioni e integrazioni.

1.3 Apparato sanzionatorio

Sono previste sanzioni a carico della società qualora se ne ravveda la responsabilità ai sensi del Decreto, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- sanzione pecuniaria, calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare, entro limiti definiti per legge. La sanzione può quindi variare da un minimo di € 25.822,84 a un massimo € 1.549.370,70 (aumentabile fino a 10 volte nel caso di abusi di mercato);
- sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/01, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

¹⁹ Con la legge 99/2009 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 anche l'art. 25-*novies*, che prevede le responsabilità in capo agli enti rispetto alla commissione di reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d'autore (e, in particolare, degli artt. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies*).

²⁰ Con la successiva legge 116/2009 - anch'essa entrata in vigore il 15 agosto 2009 e successivamente modificata nel D.Lgs. 121/2011, è stata introdotta la responsabilità in capo agli enti (articolo 25-*decies* del Decreto) per la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), estendendo quindi la responsabilità dell'ente anche se il reato è commesso sul solo territorio italiano (in precedenza, infatti, il reato era già rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 purché connotato dal requisito della "transnazionalità").

²¹ L'art. 25-*undecies* d.lgs. 231/01 è stato introdotto dal D.Lgs. 121/2011, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE. La responsabilità degli Enti è quindi estesa per i reati commessi ai sensi degli artt. 727-*bis* e 733-*bis* del C.P., nonché per alcuni reati di cui al D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale, artt. 137, 256,, 257, 258, 259, 260, 260-*bis*, 279), nonché ancora per i reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (artt.1 e 3-*bis*), dall'art. 3, c. 6, della legge 28 dicembre 1993 n. 549, e dal D. Lgs. 22/07 (artt. 8 e 9).

²² Tali fattispecie di reato sono state introdotte nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 16/07/2012, n. 109.

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

1.4 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto caratteristico del d.lgs. 231/01 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta²³.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/01 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il d.lgs. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, debbano²⁴:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;

²³ Art. 7, comma 1, d.lgs. 231/01: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

²⁴ Si veda l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/01.

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.5 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/01 prevede "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Il presente Modello è stato redatto tenendo conto delle indicazioni espresse dalle linee guida elaborate da Confindustria e Confservizi, entrambe approvate dal Ministero della Giustizia.

2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

2.1 Attività della Società

IREN S.p.A. (di seguito anche "IREN" o "Società") è una holding industriale - quotata al Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana - nata dalla fusione per incorporazione di ENÌA S.p.A. (multiutility presente nei territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia) in IRIDE S.p.A.

IREN è oggi alla guida di un primario gruppo *multiutility* del panorama italiano, operante nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell'energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni.

Alla Società competono le attività strategiche, di sviluppo, coordinamento e controllo, nonché alcune attività di staff centralizzate. A IREN fanno capo cinque società operative di primo livello, controllate al 100%, che garantiscono il coordinamento e lo sviluppo delle linee di business:

- IREN Acqua Gas nel ciclo idrico integrato;

- IREN Energia nel settore della produzione di energia elettrica e termica, nonché dei servizi tecnologici²⁵;
- IREN Mercato nella vendita di energia elettrica, gas e teleriscaldamento;
- IREN Emilia nel settore gas, nella raccolta dei rifiuti, nell'igiene ambientale e nella gestione dei servizi locali;
- IREN Ambiente nella progettazione e gestione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti oltre che nella gestione degli impianti di produzione calore per il teleriscaldamento in territorio emiliano.

2.2 Descrizione sintetica della struttura societaria

IREN adotta un sistema di governance “tradizionale” che si caratterizza per la presenza:

- dell'Assemblea dei Soci a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della società, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto;
- del Consiglio di Amministrazione incaricato di gestire l'impresa sociale con i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi quelli riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea dei soci;
- del Collegio Sindacale, chiamato a vigilare:
 - ai sensi del Codice Civile, sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
 - ai sensi del D. Lgs. 39/2010, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, sull'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi diversi dalla revisione.
- della Società di Revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob a cui è affidata l'attività di revisione legale dei conti ed il giudizio sul bilancio, ai sensi di legge e di Statuto.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione di IREN, con la sola esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea. Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, che pertanto non può delegare i relativi

²⁵ Le attività nei settori dei servizi tecnologici per le pubbliche amministrazioni e della gestione delle infrastrutture per telecomunicazioni sono realizzate dalla Società interamente controllata IRIDE Servizi.

poteri ad alcun amministratore o comitato, le materie stabilite dalla legge e altre operazioni di particolare importanza espressamente previste dello Statuto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione delega proprie competenze ad uno o più dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile e può inoltre attribuire al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato deleghe purché non confliggenti le une con le altre. Lo Statuto prevede altresì che rientri nei poteri del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi. Il Consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed anche in via continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale.

In linea con le previsioni del "Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana per le Società quotate", il Consiglio di Amministrazione ha assunto le seguenti iniziative:

- ha istituito il Comitato Controllo e Rischi, composto con funzioni propositive e di supporto del Consiglio, ed ha nominato i componenti scegliendoli fra gli amministratori aventi la qualifica di "indipendente";
- ha nominato l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di Controllo Interno.

Presidente

Fermi restando tutti i poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusa la legale rappresentanza della Società, al Presidente sono attribuiti poteri, deleghe e responsabilità in materia di:

- Rapporti Istituzionali;
- Relazioni Esterne;
- Comunicazione ed Immagine;
- Rapporti con Regioni ed Enti locali;
- Rapporti con i Regolatori;
- Operazioni di acquisizione e fusione (*merger & acquisition*).

Al Presidente sono state conferite specifiche deleghe e poteri ricavabili dalle visure camerali.

Vice Presidente

Fermi restando tutti i poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusa la legale rappresentanza della Società, al Vice Presidente sono attribuiti poteri, deleghe e responsabilità in materia di:

- Affari Societari;

- *Corporate Compliance;*
- *Corporate Social Responsibility;*
- *Comitati (comitati interni Codice Autodisciplina di Borsa e comitati per il territorio);*
- *Risk Management;*
- *Internal auditing.*

Al Vice Presidente sono state conferite specifiche deleghe e poteri ricavabili dalle visure camerali.

Amministratore Delegato

Fermi restando tutti i poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusa la legale rappresentanza della Società, al Vice Presidente sono attribuiti poteri, deleghe e responsabilità in materia di:

- Pianificazione strategica;
- Finanza;
- Amministrazione;
- Controllo di gestione;
- Personale;
- Organizzazione;
- Servizi di Gruppo;
- *Information (servizi informativi) and communication technology;*
- Acquisti ed appalti;
- Logistica;
- Gestione partecipate;
- Legale;
- *Investor Relations* e comunicazione finanziaria;
- Progetti Speciali
- nonché ampie deleghe e poteri di rappresentanza.

All'Amministratore Delegato è stata conferita la delega per la gestione ed amministrazione della Società sino a revoca o dimissioni, con l'esclusione di quanto riservato per legge e/o per Statuto all'Assemblea degli azionisti e/o al Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Delegato sono state inoltre conferite specifiche deleghe e poteri ricavabili dalle visure camerali.

2.3 Gli strumenti di governance di IREN

I principali strumenti di governance di cui la Società si è dotata, possono essere così riassunti.

Lo Statuto che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

Un organigramma e ordini di servizio che consentono di comprendere la struttura societaria, la ripartizione delle responsabilità e l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.

I contratti di servizio intercompany, che regolano formalmente le prestazioni di servizi fra le società del Gruppo, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi.

Un sistema di procedure volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.

Il corpo procedurale di IREN è composto, tra le altre, delle procedure amministrative e contabili, predisposte sotto la responsabilità del Dirigente Proposto alla redazione dei documenti contabili societari nominato ai sensi dell'art. 36 dello Statuto sociale e in attuazione delle disposizioni dell'art. 154 bis del TUF. Le modalità di gestione e monitoraggio delle procedure amministrative e contabili sono definite nel "Regolamento per il governo delle procedure amministrative e contabili".

IREN definisce inoltre delle Linee Guida di Gruppo, con la finalità di indirizzare e rendere il più possibile omogenee le modalità di gestione di specifici processi all'interno del Gruppo.

L'insieme degli strumenti di governance adottati da IREN (qui sopra richiamati in estrema sintesi) e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come vengano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, d.lgs. 231/01).

2.4 Il Codice Etico

I principi e le regole espressi nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico di IREN.

Il Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione e reso noto a tutto il personale, esprime i principi etici e di deontologia che IREN riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società.

Il Codice Etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/01 e richiama espressamente il Modello come strumento utile per operare nel rispetto delle normative.

Il Codice Etico deve quindi essere considerato come parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IREN S.p.A.

3.1 Destinatari

Le regole e le disposizioni contenute nel Modello si applicano e devono essere rispettate da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, dai dipendenti, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

Sono quindi “Destinatari” del presente Modello:

- i titolari di qualifiche formali riconducibili alla definizione di “soggetti apicali” (amministratori, direttore generale, dirigenti, ecc);
- i soggetti che esercitano tali funzioni (di direzione, gestione e controllo della società) anche solo di fatto;
- i lavoratori subordinati, in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale (stagisti; collaboratori legati da contratti a termine; collaboratori a progetto), ancorché distaccati all’estero;
- chiunque agisca in nome e per conto della società sotto la sua direzione e vigilanza (es. agenti con rappresentanza) a prescindere dal vincolo di subordinazione.

Nella Parte Speciale D del Modello sono specificati, in particolare, i destinatari nell’ambito delle attività connesse con la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e altre controparti contrattuali in genere, pur non riconducibili alla definizione di Destinatari del Modello (pertanto non assoggettabili alle sanzioni disciplinari in caso di violazioni al Modello), IREN richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dalla Società, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che assicurino l’impegno al rispetto delle norme di cui al d.lgs. 231/01, dei principi etici e delle Linee di Condotta adottati dalla Società.

3.2 Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di:

- 1 Parte Generale, volta ad illustrare i contenuti del D.Lgs. 231/2001 nonché gli elementi fondanti del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società: la sua definizione e adozione, le caratteristiche, il funzionamento e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza, i flussi informativi da e verso l’Organismo, il sistema disciplinare, l’attività di formazione e informazione e i criteri per l’aggiornamento del Modello stesso.
- 2 Parti Speciali, predisposte a seguito dell’identificazione dei processi “sensibili”, laddove siano stati individuati potenziali profili di rischio associabili alle classi di reato richiamate dal Decreto. Attualmente le Parti Speciali sono:

- Parte Speciale A: “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- Parte Speciale B: “Reati Societari”, trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- Parte Speciale C: “Reati di Market Abuse”, trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25- sexies del D.Lgs. 231/2001;
- Parte Speciale D: “Reati commessi in violazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-septies del D.lgs 231/2001;
- Parte Speciale E: “Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite”, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-octies del D.lgs 231/2001.
- Parte Speciale F: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 24-bis del D.lgs 231/2001.
- Parte Speciale G: “Violazione dei diritti d’autore”, trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d’autore ai sensi dell’art. 25-novies del D.lgs 231/2001.
- Parte Speciale H: “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-duodecies del D.lgs 231/2001.
- Parte Speciale I: “Altri reati”, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi degli artt. 24-ter, 25-bis.1 e 25-decies del D.lgs 231/2001.

Il Modello si completa quindi con i seguenti ulteriori documenti che ne costituiscono parte integrante:

- catalogo dei reati (Allegato 1);
- Codice Etico;
- sistema di procure e deleghe vigente;
- procedure e regolamentazione interna in genere, richiamate dai protocolli specifici di controllo contenuti nelle Parti Speciali.

3.3 Finalità

L’adozione di un modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale nei confronti dei propri soci, dipendenti, clienti, fornitori oltre che della collettività.

L’introduzione di un ulteriore sistema di controllo dell’agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, consente di regolare i comportamenti e le decisioni di

quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare in nome o a favore della Società con l'obiettivo, quindi, di rispettare non solo le leggi ma anche le migliori regole etiche e di condotta.

3.4 Il Processo che ha portato alla definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo di IREN

Iride S.p.A., prima della fusione con Eni, ha condotto una serie di attività volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/01 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee guida di Confindustria e Confservizi.

In particolare, è stata svolta l'analisi della struttura societaria ed organizzativa della Società, al fine di meglio comprendere l'attività della stessa e di identificare i possibili processi/attività sensibili e sono stati identificati e intervistati i responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "key officer").

Successivamente sono stati analizzati e formalizzati, per ogni processo/attività sensibile individuato, le modalità di svolgimento, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/01.

L'analisi è stata incentrata anche sulla rilevazione del sistema di controllo esistente con particolare riferimento a:

- esistenza di regolamentazione formalizzata (es. procedure);
- presidi di controllo specifici implementati;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Con specifico riferimento ai reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro è stata effettuata un'analisi volta a valutare il sistema di gestione del rischio, già implementato dalla Società sulla base della normativa di riferimento, mediante lo svolgimento di interviste ai responsabili nonché attraverso l'analisi della documentazione inerente alle misure organizzativo/procedurali caratterizzanti il sistema di gestione della sicurezza.

Al termine dell'attività sopra descritta è stato adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione di Iride del 14/11/2007, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di riferimento (Confindustria e Confservizi) nonché adattato alla realtà aziendale.

Il Modello è stato successivamente oggetto di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società.

Con l'efficacia della fusione per incorporazione di Enìa in Iride, si è reso necessario allineare e aggiornare il sistema di controllo interno del neo-costituito Gruppo IREN, e quindi anche di IREN S.p.A., adeguando di conseguenza il modello di organizzazione, gestione e controllo. Si è provveduto inoltre all'aggiornamento della "mappatura" delle aree a rischio e delle attività sensibili per la potenziale commissione dei nuovi reati che nel frattempo sono entrati a far parte del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Le attività di aggiornamento e di "mappatura" sono state effettuate intervistando i referenti delle Funzioni e Direzioni interessate da modifiche organizzative e/o coinvolte in attività identificate come potenzialmente "sensibili" per la commissione di reati di recente introduzione nell'ambito del Decreto.

3.5 Le attività aziendali "sensibili" di IREN SpA

Come innanzi posto in rilievo, la predisposizione del presente Modello ha preso avvio dall'individuazione delle attività poste in essere dalla Società e dalla conseguente identificazione dei processi e delle attività aziendali "sensibili" per la realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

[A] In ragione della specifica attività sociale di IREN, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei reati indicati negli artt. 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati), 25-ter (reati societari), 25-sexies (reati di manipolazione informativa ed operativa), 25-septies (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro), 25-octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità illecite), 25-novies (delitti in materia di violazioni del diritto d'autore), 25-decies (induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

[B] Inoltre, come meglio precisato nella Parte Speciale I ("Altri reati"), l'attività di mappatura ha portato alle seguenti considerazioni.

- i. Con riferimento alla possibile commissione dei reati di "turbata libertà dell'industria o del commercio", "frode nell'esercizio del commercio" e "illecita concorrenza con minaccia o violenza" ex art. 25 bis.1 del Decreto, si è ritenuta remota la possibilità di commissione di tali reati nell'ambito delle attività proprie della Società. Nondimeno, in considerazione dell'attività di direzione e coordinamento svolta da IREN in qualità di capogruppo, si è ritenuto di richiamare, nella Parte Speciale I, specifici divieti e principi generali di comportamento e di controllo atti a prevenire tali condotte nell'ambito del Gruppo.
- ii. Con riferimento al delitto di "associazione per delinquere" di cui all'art. 416 c.p., richiamato dall'art. 24-ter del Decreto, si sono ritenute difficilmente individuabili una o più specifiche "attività a rischio" associabili. Nondimeno, si ritiene che i presidi implementati da IREN a tutela delle altre fattispecie di rischio-reato risultino idonei anche alla prevenzione del reato richiamato. Si rimanda inoltre alla Parte Speciale I per l'elencazione di taluni principi generali

di comportamento e di controllo atti a prevenire tali condotte particolarmente gravi, nonché ai principi di correttezza, legalità e moralità contenuti nel Codice Etico.

[C] Per quanto attiene ai reati previsti dall'art. 10 delle Legge 146/2006 e s.m.i. (c.d. reati transnazionali) e ai reati ex artt. 24-ter (esclusa l'associazione per delinquere semplice di cui all'art. 416 c.p.), 25-bis (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento) 25-quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-quater.1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale) del D.Lgs. 231/2001, si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

[D] Da ultimo, anche per quanto attiene ai reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto, si ritiene che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione.

Le "attività sensibili" rilevate, per le quali sono state identificate idonee regole interne ad integrazione del Codice Etico (principi generali di controllo e protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nelle Parti Speciali del presente Modello, nonché ulteriori procedure e regole ivi richiamate), sono le seguenti:

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività di partecipazione a gare per la vendita / affidamento di servizi di pubblica utilità, nonché per l'acquisizione di quote di partecipazione in società del medesimo business di proprietà pubblica 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale A
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione delle richieste di erogazioni, contributi e sovvenzioni pubbliche 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale A
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale A
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione delle visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione / Autorità di Vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale A
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale A ▪ Parte Speciale I
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei flussi finanziari e monetari, anche in relazione alle operazioni di finanziamento e di tesoreria accentrata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale A ▪ Parte Speciale B ▪ Parte Speciale E
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezione, assunzione e gestione del personale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale A ▪ Parte Speciale B ▪ Parte Speciale H

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisti di beni, servizi e lavori e relativo benessere al pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale A ▪ Parte Speciale B ▪ Parte Speciale E ▪ Parte Speciale H ▪ Parte Speciale I
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale A ▪ Parte Speciale B
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione di sponsorizzazioni, eventi, omaggi e liberalità 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale A ▪ Parte speciale B
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenuta della contabilità e formazione del bilancio e delle relazioni infrannuali (consolidato e separato) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale B
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei rapporti con Soci, Collegio Sindacale, e Società di Revisione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale B
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi societari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale B
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale B
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni nei confronti delle Autorità di Vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale B ▪ Parte Speciale C
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione interna e comunicazione all'esterno di informazioni privilegiate e informazioni riservate 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale C
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione del "sistema sicurezza sul lavoro" 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale D
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei sistemi informativi <ul style="list-style-type: none"> - Gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi - Gestione dei backup - Gestione di software, apparecchiature, dispositivi e programmi informatici - Gestione della sicurezza della rete - Gestione della sicurezza fisica 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale F ▪ Parte Speciale G
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione delle attività di promozione e pubblicità dell'immagine di Gruppo ▪ Gestione dell'house organ e del sito internet del Gruppo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale G
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei beni strumentali/utilità aziendali (ad esempio auto, cellulari, computer, carte di credito) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale A ▪ Parte Speciale B
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordi, joint venture e partnership con terze parti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale A ▪ Parte Speciale B ▪ Parte Speciale E ▪ Parte Speciale I

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione di rapporti intercompany 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte Speciale A ▪ Parte Speciale B ▪ Parte Speciale E ▪ Parte Speciale H ▪ Parte Speciale I

3.6 *Modello delle società controllate*

Ogni società controllata da IREN adotta autonomamente un Modello di organizzazione, gestione e controllo, previa delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, dopo aver analizzato ed identificato le proprie attività sensibili gestite e rilevato il sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione dei reati potenzialmente applicabili. Le società controllate, nella definizione del proprio Modello, si attengono ai principi generali ed all'impostazione del presente Modello, a meno che specifiche peculiarità inerenti la natura, le dimensioni, il tipo di attività, la struttura delle deleghe interne e dei poteri non rimandino alla definizione di principi e regole di organizzazione differenti. E' cura di ogni singola società nominare un proprio Organismo di Vigilanza.

I Modelli adottati dalle società controllate e le significative variazioni degli stessi, sono comunicati all'Organismo di Vigilanza di IREN, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 *L'organismo di vigilanza di IREN SpA*

In base alle previsioni del d.lgs. 231/01 – art. 6, comma 1, lett. b), l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/01 se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/01.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;

- continuità di azione.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo amministrativo.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che lo stesso o alcuno dei suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei loro compiti.

Il requisito della professionalità si traduce nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive, rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Vertice aziendale.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare l'effettività e l'efficacia dello stesso, promuoverne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società.

Il d.lgs. 231/01 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, sia in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

La Società ha optato per una composizione collegiale del proprio Organismo di Vigilanza, con un minimo di tre membri, in quanto tale scelta consente di costituire un organismo che, nel suo complesso, è in grado di soddisfare i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione sopra richiamati.

4.1.1 *Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza*

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per un periodo definito in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre la durata in carica del Consiglio stesso. I componenti sono sempre rieleggibili. L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso che deve essere effettuata nel primo Consiglio di Amministrazione utile.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

Il compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni al capitale sociale della Società di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/01 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- condanna, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato e anche se con pena condizionalmente sospesa, nonché una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

La cessazione del rapporto di lavoro o la cessazione dell'incarico di amministratore che dovesse verificarsi rispetto al componente dell'Organismo di Vigilanza comporta anche la decadenza da tale ultima carica.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità –, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo che dovranno essere formalmente presentate al Consiglio di Amministrazione.

L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/01. In caso di necessità, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione di disporre anche di cifre superiori, dandone adeguata rendicontazione successiva.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, di cui al successivo paragrafo 4.3.2; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/01 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/01 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto l'organo dirigente ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/01.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il d.lgs. 231/01;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative. A tale proposito si precisa che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal d.lgs. 231/01;
- coordinarsi con le funzioni aziendali di riferimento per valutare l'adeguatezza della regolamentazione interna adottata e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale;
- raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello;
- supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- segnalare periodicamente ai dirigenti delle funzioni interessate, al Presidente e/o all'Amministratore Delegato e/o al Vice Presidente della Società, in base alle rispettive

competenze, eventuali violazioni di protocolli e/o procedure o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione;

- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo dirigente per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio Regolamento ove si prevedono, tra l'altro, la calendarizzazione e le modalità di svolgimento delle adunanze e delle procedure di voto, nonché la procedura seguita per il trattamento delle segnalazioni.

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento del loro incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01.

Ciascun Destinatario del presente Modello è tenuto a segnalare eventuali violazioni o sospetti di violazione del Codice Etico o dei principi di controllo previsti nel Modello stesso (c.d. "segnalazioni"). Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/01; ii) a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) minacce, pressioni, offerte o promesse di danaro o altra utilità, ricevute al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale persona ha facoltà di non rispondere; iv) comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta;
- la Società informa tutti i Destinatari degli obblighi di segnalazione e delle modalità di comunicazione;

- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti (c.d. "informazioni"):

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 231/01 e che possano coinvolgere la Società;
- ogni atto o citazione a testimoniare che veda coinvolti soggetti della Società o che collaborano con essa, quando la persona chiamata a testimoniare ha facoltà di non rispondere secondo le disposizioni del codice di procedura penale; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti di audit inerenti aree e/o processi sensibili ai sensi del Decreto;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie;
- anomalie o criticità riscontrate dai responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del d.lgs. 231/01.

In capo a ciascun Responsabile di primo di livello della Società, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di:

- trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, i dati e le informazioni da questi richieste o previste dal presente Modello;
- trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, specifica scheda di autovalutazione che attesti il rispetto, nell'ambito dei processi sensibili da questi gestiti, delle regole sancite dal Modello e segnali eventuali eccezioni o situazioni che richiedono un aggiornamento del Modello.

4.3.1 *Raccolta e conservazione delle informazioni*

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

4.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e alla necessità di aggiornamento. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per quanto di competenza, previa informativa al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione al Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità.

Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza qualora lo ritenga opportuno.

Nell'ambito del *reporting* semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni al Modello o al Codice Etico;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'aggiornamento ed effettiva applicazione del Modello;
- evidenza dell'informativa ricevuta in merito all'emissione e aggiornamento dei Modelli delle società controllate.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

5 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/01 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello da parte dei Destinatari, costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/01.

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati non dirigenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti IREN degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Ne consegue che la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal Modello da parte dei dipendenti di IREN costituisce sempre illecito disciplinare.

La predeterminazione delle norme sostanziali e procedurali, ossia dei fatti disciplinari rilevanti, delle sanzioni corrispondenti a tali fatti e delle procedure di contestazione delle sanzioni irrogate è affidata ai Contratti collettivi di lavoro applicati in IREN e vigenti alla data della violazione. Essi sono:

- CCNL Gas-Acqua;
- CCNL Settore Elettrico;
- CCNL Federambiente.

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di IREN in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui ai rispettivi CCNL e dai codici disciplinari applicati.

CCNL Gas-Acqua	CCNL Settore Elettrico	CCNL Federambiente
<ul style="list-style-type: none"> - rimprovero verbale - rimprovero scritto - multa non superiore a quattro ore di retribuzione individuale - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a cinque giorni - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da sei a dieci giorni - licenziamento con preavviso - licenziamento senza preavviso 	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale - rimprovero scritto - multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione - sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni, eccezionalmente elevabile fino ad un massimo di dieci giorni - trasferimento per punizione - licenziamento con preavviso - licenziamento senza preavviso 	<ul style="list-style-type: none"> - rimprovero verbale - rimprovero scritto - multa non superiore a 4 ore - sospensione fino a 10 giorni - licenziamento con preavviso - licenziamento senza preavviso

Costituisce pertanto illecito disciplinare ogni violazione delle regole previste dal Modello o da questo richiamate e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il d.lgs. 231/01. In particolare si applicano i seguenti provvedimenti.

Incorre nei provvedimenti di rimprovero, multa, sospensione o trasferimento (ove previsto), il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello - ad esempio non osserva le procedure prescritte, omette di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, omette di svolgere controlli – o adottati, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidiva si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Costituiscono comunque grave trasgressione, ove non si configuri un comportamento sanzionabile con uno dei provvedimenti di cui ai punti successivi, i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal paragrafo 4.3;
- la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231, promosse dalla Società;
- il mancato rispetto delle regole generali di comportamento;
- il mancato rispetto dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nella parte speciale del presente Modello ed i relativi flussi informativi.

Incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il dipendente che:

- (Gas Acqua) adottati nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento "un'infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro" di cui al punto 6) dell'articolo 21 "Provvedimenti disciplinari".

- (Elettrico) adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore" di cui all' art. 25, "Criteri di correlazione", punto 2, lettera i).
- (Federambiente) adottati nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 e, che "sia incorso, per almeno 3 volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo abbia subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 66".

Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il dipendente che:

- (Gas Acqua) adottati, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Azienda di misure previste dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento "un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o tale da provocare all'azienda grave nocumento morale e/o materiale nonché da costituire un atto che costituisce delitto a termine di legge", di cui al punto 7) dell'articolo 21 "Provvedimenti disciplinari".
- (Elettrico) adottati, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto tale da provocare "all'azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge" di cui all'art. 25, "Criteri di correlazione", punto 3).
- (Federambiente) adottati, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'azienda di misure previste dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento "un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro".

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno in ogni caso rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni concernenti il presente Modello, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, alla dirigenza di IREN.

Le sanzioni e l'eventuale risarcimento del danno sono commisurate al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità o al grado di colpa riferibile al suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'azienda può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare viene continuamente monitorato dalla Direzione Personale con il supporto, qualora necessario, dell'Organismo di Vigilanza.

Ai dipendenti verrà data immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

5.3 Misure nei confronti dei dirigenti

I prestatori di lavoro con qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle imprese aderenti a Confservizi.

In caso di violazione del Modello organizzativo, da parte dei dirigenti, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal CCNL applicabile.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il d.lgs. 231/01;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal paragrafo 4.3;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o partner della Società.

In ogni caso, se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

5.4 Misure nei confronti degli Amministratori

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il d.lgs. 231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal paragrafo 4.3; tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner della Società.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

5.5 Misure nei confronti dei sindaci

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.6 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni

L'adozione - da parte di *partner* commerciali, fornitori, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società - di comportamenti in contrasto

con i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico IREN sarà considerato inadempimento degli obblighi contrattuali e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto da parte di IREN.

6 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

IREN, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, oltre che di quelli del Codice Etico, all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma deve essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dalla Direzione Personale (competente per la formazione dei lavoratori) che identifica, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

L'attività di comunicazione e formazione (ivi compreso il piano di formazione) è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza che potrà proporre eventuali integrazioni ritenute utili.

6.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua disposizione.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare, anche sulla Intranet aziendale, la documentazione costituente il Modello ed i protocolli di controllo e le procedure aziendali ad esso riferibili. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/01, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative che saranno promosse dall'Organismo di Vigilanza.

La Società garantisce, per mezzo della Direzione Personale, l'organizzazione delle attività formative specifiche rivolte ai Dirigenti e agli altri dipendenti coinvolti nelle attività sensibili, con frequenza e contenuti idonei a garantire la conoscenza del Decreto e la diffusione del Modello. Le attività formative sono convocate dalla Direzione Personale e hanno carattere di obbligatorietà. Sono inoltre previsti controlli di frequenza e verifiche dell'apprendimento.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i destinatari della formazione stessa e deve essere documentata.

6.3 Partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni

I partner commerciali, i fornitori, i consulenti e i collaboratori esterni sono rispettivamente informati dell'adozione, da parte della Società, del Codice Etico e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme ai principi etici e alle linee di condotta adottati dal Gruppo IREN.

7 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello ed al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- cambiamenti delle aree di business;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, l'Amministratore Delegato può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'OdV, riferendone senza indugio al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati in forma scritta dall'OdV al Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso possa effettuare le delibere di propria competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle funzioni interessate. L'OdV è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

PARTI SPECIALI